



SCHEMA DI CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE

TRA

il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (infra:Consorzio) con sede in Caserta alla via Roma n.80 in persona del Presidente/Commissario Straordinario Regionale e legale rapp. te. p.t., nato a (.....) il codice fiscale (.....)

E

l'avv. del Foro di, con studio in (.....) alla via, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica: di posta elettronica certificata:, dove intende ricevere ogni successiva comunicazione da parte dell'Ente

L'Avvocato designato dichiara di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto delle clausole di seguito elencate, che specificamente approva.

ART. 1 L'incarico giusta quanto previsto nella Deliberazione di incarico n. /FT del, concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio del Consorzio;

ART. 2 L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio, mentre per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura il Consorzio si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

ART. 3 L'Avvocato incaricato dichiara formalmente:

- di essere iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di essere in regola con il versamento dei relativi obblighi contributivi;
- di essere in possesso della partita Iva e pertanto di essere tenuto al pagamento della predetta imposta;
- di essere soggetto, a titolo di ritenuta d'acconto, alla corrispondente trattenuta sui compensi che il Consorzio liquiderà al sottoscritto professionista in ragione dell'incarico di cui alla presente convenzione;

od in alternativa

- di operare in regime forfetario in franchigia da IVA e non soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della Legge n. 190 del 23.12.2014, art. 1.

L'Avvocato incaricato si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto innanzi dichiarato.



Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno



ART.4 L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità con la controparte e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità o conflitto di interessi con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una delle predette prescrizioni, il Consorzio è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una delle predette condizioni di incompatibilità.

ART.5 L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna condizione di incompatibilità richiamata nel precedente Articolo. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dal verificarsi di una delle predette condizioni, il Consorzio agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente articolo.

ART. 6 L'incarico comprende l'attività di assistenza e consulenza oltre alla difesa tecnica e alla predisposizione e redazione di tutti gli scritti difensivi a tutela dell'Ente, anche per quanto attiene ad es. ricorsi e/o memorie di costituzione avverso eventuali motivi aggiunti, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Ente potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, il Consorzio dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.

In ogni caso il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'Amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali.

L'Avvocato incaricato è tenuto, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente l'Ente per iscritto sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere con l'obbligo di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito ovvero scambiato con controparte nel corso del giudizio.

Il legale incaricato dovrà fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali supportati da riferimenti normativi/giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale/stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente e dovrà richiedere la riunione di giudizi aventi lo stesso oggetto ovvero connessi.

Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, ovvero ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità anche endoprocedimentale, il legale incaricato dovrà esprimere il proprio motivato parere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi



Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno



successivi di giudizio o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

La facoltà di transigere resta riservata al Consorzio restando obbligo del professionista incaricato soltanto quella di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Ente e di redigere la bozza dell'accordo di bonaria definizione, restando in facoltà del Consorzio l'approvazione definitiva.

Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili ovvero non giunga a definizione per qualsivoglia motivazione, sempreché le suindicate circostanze non siano imputabili al professionista incaricato, sarà corrisposto il compenso pattuito riducendolo proporzionalmente ed adeguandolo all'attività effettivamente prestata.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Consorzio l'incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Ente committente; in ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti per l'incarico principale; la designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente ed ogni relativo impegno rimane a carico dell'avvocato designato.

L'avvocato incaricato è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico.

Il professionista incaricato avrà onere di:

- ritirare la pratica presso la sede consortile;
- occuparsi della gestione e dello studio della pratica, della redazione degli scritti difensivi e della relativa presenza alle udienze, del deposito e del ritiro degli atti (per via telematica e, ove opportuno, *brevi manu*);
- segnalare l'approssimarsi dei termini di scadenza di garanzie, iscrizioni e trascrizioni (ipoteche, pignoramenti e privilegi);
- consegnare la pratica al termine dell'iter conclusivo;
- di compilare un report con le udienze effettuate ed il relativo esito.

ART.7 Il Consorzio fornirà all'Avvocato incaricato la documentazione disponibile per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

ART.8 L'unica fonte di determinazione del compenso tra l'ente e l'Avvocato è la presente convenzione, in quanto esaustiva di ogni diritto e/o pretesa. Il compenso per l'attività professionale di cui al presente incarico è stato statuito con deliberazione Commissariale n..... /FT del, ritenuto congruo ed adeguato in relazione all'importanza dell'attività svolta, sia con riferimento al richiamo ai parametri tabellari che all'indicazione delle fasi di giudizio. Le spese vive saranno corrisposte solo se regolarmente documentate.

ART. 9 Il professionista si obbliga a non azionare procedure monitorie in danno del Consorzio prima che sia trascorso almeno un anno dalla presentazione della fattura di pagamento,



Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno



validato dall'ufficio competente dell'istruttoria per la liquidazione. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti dell'Ente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.

Art. 10 Il Consorzio può procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito al professionista, mediante comunicazione pec, per il venir meno del rapporto fiduciario con il professionista dovuto, ad esempio, all'inosservanza delle direttive fornite dal Consorzio o alla mancata accettazione di alcune clausole contenute nella presente convenzione.

Costituirà dovere professionale dell'avvocato la comunicazione all'Ente della cancellazione della partita IVA del professionista, cancellazione e/o sospensione dall'albo degli avvocati e cancellazione dalla cassa di previdenza degli avvocati, qualora verificatisi nel corso dell'espletamento del mandato.

Il professionista potrà recedere dall'incarico, a mezzo comunicazione raccomandata inviata almeno 30 giorni antecedenti il primo adempimento processuale e/o comunque procedurale da porre in essere in difesa dell'Ente. In ogni caso il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o menomazioni alla difesa ed alle ragioni ed adempimenti del Consorzio, che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle pratiche necessarie per la sostituzione del professionista.

In entrambi i casi citati al professionista saranno liquidati il compenso e le spese sostenute in relazione all'attività svolta sino a quel momento, come suindicati, detratto l'eventuale acconto percepito. Non potrà comunque essere superato in alcun modo il compenso pattuito.

ART. 11 Alla stregua di quanto disciplinato nel precedente art. 8 l'Avvocato incaricato dichiara di accettare il compenso statuito nella Deliberazione in incarico laddove il giudizio dovesse concludersi con sentenza definitiva, mentre nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili ovvero non giunga a definizione per qualsivoglia motivazione, sempreché le suindicate circostanze non siano imputabili al professionista incaricato, l'Avvocato incaricato dichiara di accettare il compenso pattuito relativamente all'attività effettivamente prestata.

ART. 12 Il compenso concordato sarà corrisposto al professionista all'esito di giudizi con compensazione delle spese. Nel caso, invece, di giudizi conclusi con esito favorevole per il Consorzio e con condanna delle spese di controparte, tutte le spese liquidate dal Giudice saranno cedute al professionista incaricato a titolo di compenso professionale per l'attività svolta ed il compenso concordato sarà decurtato della somma ceduta. In caso di liquidazione dei compensi senza attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, il professionista designato avvierà, in nome e per conto dell'Ente e senza ulteriore compenso, eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate, l'attività di recupero delle spese e delle competenze professionali cui la controparte è stata condannata a pagare.



Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno



ART. 13 La sottoscrizione della convenzione di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e di procedura, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

ART. 14 Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente incarico, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello amministrativo, giuridico, contabile, e che non potesse venire risolta in via amichevole, è competente il foro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con rinuncia espressa alla competenza di qualsiasi altro Foro.

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di accettare e sottoscrivere la presente convenzione in tutti i suoi punti e, in particolare, gli artt. 6, 8, 9, 10 e 14.

Data

Il Professionista incaricato

Il Legale Rappresentante p.t.

Avv.

.....

Per espressa accettazione delle clausole di cui agli articoli artt. 6, 8, 9, 10 e 13 della presente convenzione di incarico.

Il Professionista incaricato

Avv.